

**BOZZA REGOLAMENTO PER INCONTRI IN LUOGO
NEUTRO TRA MINORI E FAMILIARI**



Allegato alla deliberazione dell'Assemblea Consortile

n. del .

Art. 1

Oggetto e finalità

Oggetto del presente Regolamento sono gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un operatore del Consorzio presso una sede del medesimo.

Tali incontri hanno la finalità di garantire la tutela e la sicurezza dei minori nell'ambito delle visite con i parenti e produrre, all'Autorità Giudiziaria, dei protocolli osservativi dettagliati relativi all'andamento dei medesimi.

Si evidenziano 4 forme di incontri:

1. Osservazione in luogo neutro, su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, della competenza genitoriale di uno dei membri della famiglia naturale. È un tipo di osservazione che viene caratterizzata dalla neutralità dello spazio ed è finalizzata in specifica a rilevare le caratteristiche della relazione adulto/bambino e ad esprimere un giudizio di competenza del genitore. Ha una durata prestabilita in fase di progettazione.
2. Osservazione in luogo neutro, su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, per il mantenimento del diritto del familiare di vedere la prole, perché temporaneamente non può interagire direttamente e liberamente con i figli.
3. Osservazione in luogo neutro, su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, per consentire un proseguimento (o la ripresa) della relazione genitore/figlio, in cui il genitore definitivamente non può interagire direttamente e liberamente con la prole.
4. Realizzazione di un punto d'incontro su richiesta dell'Assistente Sociale, anche senza provvedimento dell'A.G. ma con il consenso degli adulti interessati, con l'obiettivo di verificare la significatività del rapporto e/o rinsaldare/ricostruire legami tra minori e adulti.

Art. 2

Obiettivi

Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:

- Garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- Garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- Contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

Art. 3

Destinatari

Le attività previste sono rivolte a sistemi familiari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitorio inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati

(genitori naturali, genitori affidatari, operatori sociali incaricati per attività socio educative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Art. 4 **LUOGO – SPAZIO E TEMPI**

Con la dizione **luogo neutro**, si pone l'accento alla struttura fisica, caratterizzata dall'assenza di riferimenti significativi per gli utenti, come vissuti ed esperienze familiari dove poter sperimentare una relazione 'nuova', comunque diversa da prima.

Invece **luogo protetto** o **ambiente protetto** rimanda maggiormente ad una dimensione relazionale, una situazione libera da conflittualità. La protezione è da intendersi riferita a quegli elementi relazionali disfunzionali che hanno costituito un pregiudizio per il minore.

Il fattore *tempo* è altro elemento fondamentale ed è da considerarsi sotto due aspetti:

- la durata di ogni incontro
- la durata complessiva dell'intervento.

Poiché gli incontri richiedono molte energie ed un grosso investimento emotivo, la loro durata dovrà essere normalmente breve onde evitare sofferenze per il minore. I tempi di durata di ogni incontro devono comunque essere stabiliti in base alle finalità del progetto.

Sulla durata complessiva degli interventi a volte l'Autorità Giudiziaria prevede un tempo definito. Molto più spesso indica solamente i tempi entro i quali relazionare sull'andamento del percorso (mediamente sei mesi). In alcune circostanze (soprattutto per gli incontri di diritto di visita) i tempi non sono affatto specificati e parrebbe che gli incontri stessi debbano proseguire fino al raggiungimento della maggiore età del minore.

In ogni caso, è il progetto dell'èquipe che deve contenere delle scansioni temporali, delle tappe soggette a verifica onde mantenere un'intenzionalità progettuale. E deve essere l'èquipe a valutare periodicamente cosa è più opportuno fare e richiedere/comunicare all'Autorità Giudiziaria.

Eventuali assenze da parte dei familiari agli incontri non potranno essere recuperate ed anche in caso di assenze dei minori il recupero sarà possibile solo ed esclusivamente se compatibile con l'organizzazione del Servizio.

Art. 5 **Modalità di avvio**

Per l'attivazione dell'incontro protetto è necessario definire un "Progetto d'Intervento" in cui vengano definiti compiti/azioni e codificati i ruoli e le risorse a disposizione (tempo lavoro, strumenti, luoghi, incontri con i genitori, supporto psicologico al minore). La titolarità del Progetto d'Intervento è dell'Assistente Sociale competente sul caso che ricoprirà anche il ruolo di regia per il coordinamento del gruppo di lavoro con tutte le figure professionali coinvolte sulla situazione.

Al momento di avviare il servizio, nell'incontro di presentazione formale dell'Educatore Professionale ai familiari coinvolti, sarà consegnato per la firma dei presenti il *contratto* che include le regole generali e peculiari del percorso.

Per la concreta programmazione e gestione degli interventi definiti di luogo neutro o protetti si definisce una metodologia d'intervento che deve prevedere una particolare attenzione alle seguenti fasi:

1. Incontro di **presentazione formale** dell'Educatore al genitore/i nella sede del Servizio Sociale, in presenza dell'Assistente Sociale, del Responsabile del Servizio Minori e del Referente dell'equipe educatori. In tale occasione agli adulti coinvolti nella relazione con il minore verrà presentato il contratto necessario per l'attivazione del percorso. Attraverso tale strumento si esplicitano le pre-condizioni che rendono possibile la realizzazione o necessaria la sospensione degli incontri, nonché il ruolo protettivo e osservativo dell'Educatore.
2. Incontro di conoscenza tra l'educatore incaricato del luogo neutro ed i minori coinvolti.
3. Aggiornamento costante di un **diario** informale redatto dall'Educatore al termine di ogni incontro.
4. Stesura di **Relazioni periodiche** di aggiornamento, utili a contribuire alla valutazione della relazione genitoriale, da trasmettere eventualmente all'Autorità Giudiziaria competente.
5. Periodiche interequipe di verifica e monitoraggio della presa in carico con il coinvolgimento anche del Responsabile del Servizio Minori e del Referente dell'equipe educatori.

Funzioni degli operatori coinvolti

Nella progettazione e gestione degli incontri in luogo neutro i membri dell'equipe di lavoro hanno specifiche funzioni e mansioni, tra queste si distinguono:

1. l'assistente sociale titolare del caso: gestisce la parte organizzativa, coordina eventuali altri interventi con il nucleo, svolge colloqui di sostegno ai familiari, gestisce colloqui periodici di restituzione con gli stessi. In alcune circostanze potrebbe essere opportuno che ai colloqui di restituzione partecipi anche l'operatore-osservatore.
2. l'operatore-osservatore: identificato con la figura dell'educatore professionale, conduce il Luogo Neutro e deve occuparsi dell'osservazione e della stesura della parte documentale relativa agli incontri. Facendo parte dell'equipe di lavoro, contribuisce alla progettazione, alla programmazione ed alla valutazione, e può occuparsi anche di altri aspetti gestionali del percorso (per esempio i colloqui di restituzione agli adulti coinvolti). Qualora per il minore, protagonista degli incontri in luogo neutro, fosse necessaria l'attivazione di una presa in carico educativa, è fondamentale che l'educatore non sia lo stesso che presenzia ai luoghi neutri.
3. Non è escluso che il ruolo di osservatore possa essere coperto da altre figure professionali (una seconda assistente sociale non titolare del caso, o anche un OSS, precedentemente formato, soprattutto nei casi in cui gli incontri sono

connotati solo come *diritto di visita*). Tale opportunità dovrà essere discussa e condivisa con il del Responsabile del Servizio Minori.

4. Gli operatori del Servizio di Psicologia dell'età evolutiva potranno partecipare agli incontri in luogo neutro previo accordo con il Servizio Sociale.
5. Nei casi in cui siano coinvolti altri servizi (Ser.T., Psichiatria, Comunità alloggio, etc.) è necessario chiarire e concordare il loro ruolo e compiti in sinergia con gli altri operatori.

Art. 6

Modalità di gestione

Il *contratto* è uno strumento di lavoro indispensabile e deve essere sottoscritto dai familiari coinvolti. In caso contrario non si potrà dare avvio agli incontri.

Il contratto è redatto dall'equipe, e deve contenere una serie di indicazioni utili per lo svolgimento del percorso. Ogni contratto è fondamentalmente diviso in due parti: una *informativa* e l'altra relativa alle *regole da osservare*.

Appartengono alla parte informativa, comune a tutti i contratti:

- elementi del provvedimento dell'A.G. (date, numeri di protocollo, le parti più significative del dispositivo); nomi e dati dell'incontrante, del/degli affidatari, del minore e degli operatori;
- il calendario, il luogo, la durata di ogni incontro e la durata dei mesi della prima fase
- gli obiettivi del percorso.

La parte relativa alle regole da osservare è la più *personalizzata* di tutto il documento e conterrà un regolamento deciso dall'equipe in relazione alla peculiarità della situazione in oggetto.

Tra le regole più comuni a tutte le situazioni si possono evidenziare:

- il divieto di scattare fotografie o fare riprese filmate,
- il divieto di utilizzare il cellulare se non in casi autorizzati precedentemente dal servizio sociale,
- la possibilità di portare alimenti e bevande ad esclusivo scopo di consumarle durante l'incontro,
- modalità di eventuale recupero degli incontri persi,
- modalità di comunicazione per confermare gli incontri.

Occorre che in ogni contratto si evidenzi da parte dell'educatore la possibilità di interrompere o non dare avvio all'incontro, qualora egli valuti una situazione di pregiudizio del minore. In tali situazioni l'operatore è tenuto a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Il principale scopo del contratto è quello di prevenire situazioni di conflitto e tensione per il minore, ma anche per tutti gli altri attori.